

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti (Adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto dell'11 novembre 1998, n. 469)¹

Art. 1

(Onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM società di gestione del risparmio e SICAV)

1. Chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare (di seguito «SIM»), o in una società di gestione del risparmio (di seguito «SGR») in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

2. Il comma 1 si applica a chiunque partecipa in una società di investimento a capitale variabile (di seguito «SICAV») in misura superiore:

a) al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora lo statuto della società preveda limiti all'emissione di azioni nominative;

b) alla minore soglia tra 20.000 azioni nominative e il dieci per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora nello statuto della società non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative.

3. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM, la SGR o la SICAV ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1°

¹ Il provvedimento e l'annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 7 dell'11.1.1999.

settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

4. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

5. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della CONSOB nel caso indicato nell'articolo 3 comma 2, lettera *a*), e della Banca d'Italia nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere *b*) e *c*).

Art. 2

(Modalità di calcolo della quota di capitale)

1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'articolo 1, commi 1 e 2, si tiene conto:

a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;

b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;

d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della SIM, della SGR o della SICAV singolarmente posseduta.

2. Le partecipazioni che, tenuto conto di quelle già possedute danno luogo al superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 2, attribuiscono il diritto di voto a decorrere dalla data della comunicazione alla Banca d'Italia.

Art. 3

(Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto)

1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata:

a) dalla CONSOB in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SIM;

b) dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SGR e SICAV;

c) dalla Banca d'Italia nell'ambito della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono assumere una partecipazione qualificata in SIM, SGR e SICAV.

Art. 4
(Norma transitoria)

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una società alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.